

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA'  
CIVILE EX ART. 32 REGOLAMENTO M.A.P.R. (MEZZI  
AEREI A PILOTAGGIO REMOTO)**

## DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR)** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC :“ mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”
2. **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR)** sistema aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: “mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo”, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto” insieme al relativo Payload se specificato all’atto della stipula della polizza
3. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi al SAPR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
4. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
5. **Contraente:** il soggetto che stipula l’assicurazione.
6. **Corpo:** l’apparecchio come sopra definito.
7. **Franchigia:** l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato.
8. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
9. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando l’apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l’apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’apparecchio SAPR si presume perduto.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
11. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
12. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
13. **Società:** l’Impresa assicuratrice.
14. **Volo:** il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui l’apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

### Art. 2 – Danni esclusi

2.1 La Società non risponde:

- l) dei danni causati da:
  - a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
  - b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche rilevabili con la dovuta diligenza;
- ll) dei danni verificatisi in occasione di:
  - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
  - b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
  - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
  - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
  - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
  - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
  - g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto ll). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

### Art. 3 – Limiti Territoriali

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

### Art. 4 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

- 4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
- 4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze

convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

- 4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premi.
- 4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c..

#### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

#### **Art. 6 – Aggravamento – Diminuzione del rischio**

- 6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..
- 6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 – Recesso dal contratto**

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

- 7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- 7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

**Art. 8 – Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

BOLZA

## CONDIZIONI SPECIALI

### Art. 1 – Descrizione del rischio

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
  - morte e lesioni personali;
  - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

### Art. 2 – Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.

### Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) da apparecchi SA PR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le specifiche di sicurezza del Produttore del SAPR o delle Sue componenti o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
- e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.

### Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SA PR

Se l'apparecchio SA PR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

### Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SA PR indicato in Frontespizio

- 5.1 L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SA PR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.
- 5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

### Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
- 6.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 6.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli

elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

#### **Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato**

7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 9 - Certificato di assicurazione**

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

#### **Art. 10 - Effetti verso i terzi danneggiati**

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 11 - Rivalsa verso l'Assicurato**

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### **Art. 12 - Franchigie e deduzioni**

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto con l'applicazione delle franchigie indicate in ciascuna Appendice.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 1 Attività Assicurate**

Sono comprese le seguenti attività assicurate senza necessità di ulteriore precisazione: Attività Sperimentale, Operazioni specializzate non critiche, Operazioni specializzate Miste e Critiche (Vlos/Evlos/Bvlos), Operazioni Indoor con esclusione del sorvolo di aggregazioni di persone, Addestramento piloti, recurrent training, Attività didattica/Scuola di volo SAPR, Volo Notturno.

### **Art. 2 Qualifica Terzi**

Si prende atto tra le Parti che sono considerate terze parti tutti i soggetti ad eccezione del personale impiegato nella condotta dell'APR, ovvero il pilota, l'operatore, gli eventuali osservatori ed altro personale. Altri assicurati aggiunti indicati nelle Appendici ed il Committente dei lavori ed il Suo personale sono considerate terze parti.

### **Art. 3 Committente Lavori**

Il Committente dei lavori è considerato Assicurato addizionale ai fini della presente polizza a patto che il rapporto di lavoro con l'assicurato sia provato da un Contratto scritto.

### **Art. 4 Responsabilità Civile della Committenza**

Con la presente Clausola si estende la garanzia alla Responsabilità Civile dell'aeromobile a Pilotaggio remoto per i danni (da morte o da lesioni personali ed a beni) provocati dall'Assicurato a persone legate all'assicurato stesso da un contratto che non sia di lavoro dipendente.

### **Art. 5 Rinuncia alla Rivalsa**

La società, a parziale deroga dell'art. 11 Rivalsa verso l'assicurato, rinuncia all'azione di rivalsa verso l'operatore di SAPR ed i piloti nei seguenti casi:

- per i danni causati da apparecchi SAPR non in regola con disposizioni di norme di sicurezza e di esercizio;
- per i danni causati da apparecchi SAPR non in regola con le specifiche di sicurezza del Produttore del SAPR o delle Sue componenti;
- qualora i prescritti brevetti o attestati di idoneità non siano in regolare corso di validità, purché in possesso dell'assicurato ed in fase di rinnovo;

### **Art. 6 Piloti**

Soggetti assicurati si intendono tutti i piloti, anche non nominativamente individuati e che utilizzano gli APR dell'Operatore assicurato.

L'Operatore, sotto la propria responsabilità e pena la decadenza delle coperture assicurative, dichiara di svolgere la propria attività affidando il pilotaggio del SAPR assicurato solo a piloti in regola con le disposizioni previste dal regolamento ENAC vigente.

### **Art. 7 Attività Addestramento piloti – Scuola di Volo**

Con il presente articolo si precisa che gli Allievi Piloti, indicati nel registro tenuto dall'Assicurato, sono considerati Assicurati ai fini della presente polizza. Gli allievi piloti sono altresì considerati terze parti tra loro.

### **Art. 8 Clausola di non Simultaneità**

Qualora richiamata e resa operante l'opzione Flotta con volo non simultaneo, l'operatore dichiara che TUTTI i SAPR assicurati con la presente polizza, non vengono impiegati per operazioni di volo simultaneamente.

La verifica sulla non simultaneità avverrà in caso di sinistro con la produzione dei registri delle operazioni di tutti i SAPR assicurati. In caso di sinistro, qualora si accerti la simultaneità nelle operazioni di volo, la compagnia applicherà il disposto di cui agli art. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave) e 1893 del Codice



BOZZA